

STATUTO DELLA FONDAZIONE "FONDAZIONE CARITAS PESARO"

Art. 1 – Natura e sede

- 
1. È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE CARITAS PESARO". Purché sussistano i requisiti di legge, la Fondazione inserirà automaticamente nella propria denominazione sociale l'acronimo ONLUS, senza dover procedere alla modifica del presente statuto. La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico ai sensi del D. Lgs. N. 460/97.
 2. Essa ha sede a Pesaro, in via Gioacchino Rossini n. 62. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare l'eventuale trasferimento della sede. La Fondazione potrà svolgere la propria attività in qualsiasi altro luogo, con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 1 bis – Principi e valori

1. I principi e i valori ispirati ad una delle dimensioni costitutive della missione della Chiesa nonché espressione irrinunciabile della sua stessa essenza che è la diaconia della carità. Sono ispirati, quindi, in piena fedeltà ed attuazione della Tradizione, del Magistero e della Dottrina Sociale della Chiesa, in particolare delle Lettere Encicliche del Romano Pontefice Benedetto XVI, Deus Caritas est e Caritas in Veritate, dell'Esortazione Apostolica di Papa Francesco Evangelii Gaudium, e sono ordinati nel quadro organico normativo della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Intima Ecclesiae natura, sul servizio della carità.

Art. 2 – Scopi

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e promozione della persona umana, della salvaguardia del creato e della pace.

2. La Fondazione si prefigge di operare in sintonia e in collaborazione con gli orientamenti e le strutture pastorali dell'Arcidiocesi di Pesaro, attuando opere caritative-assistenziali, di beneficenza in favore di persone svantaggiate per condizioni economiche, sociali e familiari.
3. Per la realizzazione delle sue finalità di solidarietà sociale la Fondazione può in particolare:
 - a) Promuovere e/o realizzare interventi di prevenzione e di assistenza sociale, legale e socio-sanitaria;
 - b) Costituire e/o dare sostegno ai servizi di accoglienza e di inserimento lavorativo e sociale delle persone specie senza fissa dimora, detenuti, immigrati, in stato di emergenza e di grave disagio;
 - c) Dare sostegno e/o gestire interventi e iniziative dei centri di ascolto al fine di offrire aiuto costante e diretto alle persone in difficoltà economica, fisica e morale; favorire i rapporti dei centri di ascolto con le Istituzioni, con le Amministrazioni, con i Servizi sociali e sanitari e con le altre realtà territoriali del terzo settore;
 - d) Collaborare operativamente con l'Ufficio Pastorale Caritas diocesano, con le associazioni di volontariato, con le Caritas parrocchiali e vicariali in ogni iniziativa di volontariato, di raccolta fondi, di microcredito e prestiti di solidarietà sociale, compresa la protezione in caso di calamità e/o di emergenze e/o di tutela della vita, della natura e dell'ambiente;
 - e) Offrire un servizio comunitario ordinato e una gestione dei diversi enti ecclesiali diocesani che prestano particolare attenzione alla diaconia della carità e così promuovere, sostenere, gestire servizi quali, ad esempio, servizi mensa, servizi di solidarietà, dormitori, prima e seconda accoglienza, centri di ascolto, case famiglia, consultori familiari, appartamenti sociali, centri residenziali, case di riposo per anziani, empori, ambulatori medici e/o infermieristici, raccolta e distribuzione di

viveri (anche a domicilio), indumenti, mobilia, farmaci da banco;

- f) Promuovere, sostenere e gestire attività di formazione, sensibilizzazione e coordinamento dei volontari, anche del Servizio Civile Nazionale, in tutti i settori non esclusi quelli della visita e assistenza a persone in stato di bisogno a domicilio, in ospedale o in carcere, da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche e di altri enti che perseguono finalità analoghe;
 - g) Collaborare nella realizzazione di progetti di solidarietà nazionale ed internazionale concordati con la Caritas Italiana;
 - h) Promuovere e/o realizzare ogni azione e iniziativa finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità istituzionali della Fondazione;
 - i) Promuovere e/o realizzare ogni azione e iniziativa finalizzata direttamente o indirettamente alla raccolta di alimenti, beni e fondi da distribuire secondo le finalità statutarie.
4. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali. La Fondazione può comunque svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
5. Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione intende anche collaborare con enti e istituzioni analoghi, ecclesiali e civili, nazionali ed internazionali.
6. La Fondazione, in particolare, è in collegamento con Caritas Italiana, con la Delegazione Regionale Caritas Marche e con la Caritas diocesana.

Art. 3 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - Dal fondo di dotazione di iniziali euro 50.000;

- Dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- Dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento di patrimonio;
- Dalla parte non utilizzata delle rendite patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- Dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici.

Art. 4 – Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione è costituito:
 - a) Dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione stessa;
 - b) Da eventuali donazioni o lasciti non espressamente destinati al fondo di dotazione;
 - c) Dai contributi dell'Unione Europea, dello Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, non destinati espressamente al fondo di dotazione;
 - d) Da rette o entrate derivanti da convenzioni o erogazioni di servizi;
 - e) Dai contributi, in qualsiasi forma, dei fondatori.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
3. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e delle attività ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione;

- b) Il Presidente;
 - c) Il Vice Presidente;
 - d) Il Tesoriere (con funzione anche di segretario)
 - e) Il Revisore dei Conti.
2. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione della funzione ricoperta. Al revisore dei conti sono eventualmente riconosciuti gli emolumenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri. Sono membri del Consiglio il Direttore pro-tempore della Caritas diocesana (con funzione di Presidente del Consiglio), il Vicario generale (con funzione di vice presidente) e le persone nominate dall'Arcivescovo di Pesaro su nominativi che possono essere indicati dal consiglio e comunque approvati dall'Arcivescovo.
2. I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. I membri del Consiglio possono essere sostituiti, anche prima della scadenza del mandato, per dimissioni, per impedimento, per revoca del mandato da parte dell'Arcivescovo di Pesaro.
4. Venendo meno uno o più membri durante il mandato il Consiglio sarà integrato secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo e i membri così nominati dureranno in carica fino alla scadenza del quinquennio corrente.

Art. 7 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri concernenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri altrove espressamente attribuitigli nel presente Statuto:

- a) Individua gli indirizzi e le iniziative della Fondazione e ne cura la programmazione e l'attuazione;
 - b) Adotta regolamenti;
 - c) Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - d) Delibera gli atti di straordinaria amministrazione, compresi gli incrementi patrimoniali;
 - e) Nomina il tesoriere;
 - f) Può nominare un Procuratore, stabilendo precise deleghe a cui annualmente fissa l'eventuale compenso;
 - g) Delibera, a maggioranza dei componenti in carica, le modifiche statutarie da sottoporre all'autorità competente (cfr. art. 15);
 - h) Delibera a maggioranza dei componenti in carica, l'apertura di sedi secondarie, uffici e depositi per dare attuazione agli scopi statuari elencati all'articolo 2.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, facoltà di costituire Commissioni operative e Comitati consultivi e ogni altro organismo necessario per le attività della Fondazione ed una migliore sinergia con le Opere-segno e le associazioni di volontariato stabilendone le mansioni e gli eventuali compensi o rimborsi spesa.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente o a singoli Consiglieri, stabilendone limiti e termini.

Art. 8 – Modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e quorum costitutivo e deliberativo delle stesse.

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in via straordinaria ogniqualvolta lo

ritenga opportuno il Presidente o almeno tre dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione è convocato, con le medesime modalità, con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso. Il Consiglio è altresì valido nel caso di presenza contestuale di tutti i membri, ancorché non formalmente convocati.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno, l'ora di svolgimento della riunione.
5. Per la validità delle delibere consiliari occorrono la presenza della maggioranza dei membri e l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Per le delibere consiliari di cui agli articoli 14 e 15 dello Statuto, occorre il voto favorevole di tutti i consiglieri.
7. Delle riunioni deve redigersi apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, e inviato per conoscenza all'Arcivescovo.

Art. 9 – Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica un quinquennio ed è nominato dall'Arcivescovo di Pesaro che, di norma, coopta il Direttore pro-tempore della Caritas diocesana e che, tuttavia, può scegliere altri eleggibili; esso può essere rinominato per più mandati. Come i membri del Consiglio, anche il Presidente può essere sostituito, ancor prima della scadenza del mandato, per dimissioni, impedimento, revoca del mandato da parte dell'Arcivescovo di Pesaro.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ed ha la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio.
3. Al Presidente spetta inoltre:

- a) Nominare, sentito il parere dell'Arcivescovo di Pesaro, il Vice Presidente, scegliendolo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e formulare l'ordine del giorno;
- c) Curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) Redigere la relazione sulle attività della Fondazione che accompagna il bilancio consultivo attuale;
- e) Assumere e licenziare il personale dipendente;
- f) Assumere in caso di urgenza, provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima riunione successiva.

Art. 10 – Vice Presidente

- 1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello statuto. Dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile.
- 2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere più anziano.

Art. 11 – Tesoriere / Segretario

- 1. È facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare un Tesoriere, anche esterno, ai sensi dell'art. 7 dello statuto determinandone la durata che, in ogni caso, non può superare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.
- 2. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
 - a) Tiene la contabilità del patrimonio e dei fondi della Fondazione nonché dei contributi a essa comunque provenienti;
 - b) Predisporre il bilancio annuale preventivo e consuntivo e li presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

- c) Rende una dettagliata relazione al Presidente, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla utilizzazione delle offerte raccolte per specifiche finalità di carattere caritativo e assistenziale;
- d) Rende pubblici, nelle forme stabilite dal Presidente, i rendiconti delle offerte ricevute e la loro utilizzazione;
- e) Cura la tenuta dei registri contabili;
- f) Redige i verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Il Revisore dei Conti

- 1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Arcivescovo di Pesaro.
- 2. Il Revisore dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
- 3. Spetta al Revisore dei Conti:
 - a) Verificare la correttezza della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione;
 - b) Controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio;
 - c) Predisporre la relazione che correda il bilancio consuntivo;
 - d) Vigilare sulla conformità dell'attività della Fondazione alle leggi e allo statuto;
 - e) Predisporre la relazione annuale da presentare all'Arcivescovo di Pesaro
- 4. Il Revisore dei Conti, quando previsto, deve essere iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 13 – Esercizio finanziario

- 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo, mentre il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente dovrà essere approvato entro il 30 aprile.
- 3. Il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione del Presidente nonché dalla relazione del Revisore dei Conti.

4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo unitamente alle due relazioni devono essere trasmessi agli uffici dell'Arcidiocesi di Pesaro.
5. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Art. 14 – Utili di gestione

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costitutivi gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse o accessorie.
2. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione nonché fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 15 – Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto, deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione dell'Arcivescovo di Pesaro.

Art. 16 – Durata e scioglimento della Fondazione

1. La durata della Fondazione è illimitata.
2. La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:
 - Volontà del fondatore;
 - Avvenuto conseguimento degli scopi statuari
 - Sopravvenuta impossibilità di realizzare gli scopi.
3. In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza, uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

4. In caso di cessazione della Fondazione per qualunque motivo, il patrimonio da questa posseduto sarà devoluto ad altra ONLUS operante in analogo settore o a fini di pubblica utilità, su delibera del Consiglio di Amministrazione sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 17 - Vigilanza

L'Autorità competente vigili sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

Art. 18 - Norma fiscale

Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto, valgono in quanto applicabili

le disposizioni di legge in tema di fondazioni riconosciute.

F.to Piero Coccia - Pietrelli Emilio - Stefano Brizi - Andrea Mancini -

Maria Teresa Turla- Elio Macchini - Mara Lorenzetti - Anna Ambrosini -

Cristina Venerucci - Luisa Rossi Notaio